

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2708/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2709/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2710/79 della Commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto 5
- Regolamento (CEE) n. 2711/79 della Commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2712/79 della Commissione, del 30 novembre 1979, che impone un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America 11
- Regolamento (CEE) n. 2713/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania 14
- Regolamento (CEE) n. 2714/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore della zucchero 15
- Regolamento (CEE) n. 2715/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 16
- Regolamento (CEE) n. 2716/79 della Commissione, del 3 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

79/1000/CECA, CEE, Euratom :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, del 24 luglio 1979, relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia 19**

79/1001/CECA, CEE, Euratom :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, del 22 novembre 1979, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia 20**

Consiglio

79/1002/Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1979, relativa all'approvazione di una modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) » 21**

79/1003/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1979, relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 23**

79/1004/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1979, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 24**

79/1005/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati 25**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo (GU n. L 154 del 21. 6. 1979) 30**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2708/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1979;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	77,13
10.01 B	Frumento duro	102,15 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	61,20 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	67,98
10.04	Avena	75,61
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	85,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	2,14
10.07 B	Miglio	46,70 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,61 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	121,74
11.01 B	Farine di segala	99,42
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	171,56
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	130,61

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/79 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1979;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,05	1,05	1,05
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	14,12	14,12	14,12
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/79 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1979

**relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi
destinato alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 3 105 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica democratica del Madagascar di 3 105 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità avente collegamenti regolari con il Madagascar.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Peso minimo dei sacchi 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz blancs / Don de la Communauté économique européenne à Madagascar ».

Per un eventuale rinsaccamento l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 17 dicembre 1979.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 17 dicembre 1979, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. I tassi utilizzati per la conversione in ECU per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
 - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
 - negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica democratica del Madagascar deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica democratica del Madagascar debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/79 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1979****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 175 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Senegal a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Senegal di 2 175 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 11.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Peso minimo dei sacchi 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz / Don de la Communauté économique européenne à la république du Sénégal / À distribuer gratuitement ».

Per un eventuale rinsaccamento l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 17 dicembre 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 17 dicembre 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in ECU per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Senegal deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 40 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica del Senegal, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 40 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/79 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1979

che impone un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1681/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

sentito il parere del comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando che, l'11 maggio 1979, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS (comitato internazionale sul rayon e sulle fibre sintetiche) a nome della quasi totalità dei produttori comunitari di fibre acriliche, contenente elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America, nonché del grave pregiudizio che ne risulta;

considerando che, avendo le informazioni ricevute fatto ritenere ricevibile la denuncia e fondata la necessità di prendere misure antidumping, la Commissione ha avvisato ufficialmente gli importatori e gli esportatori interessati e ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 12 giugno 1979 un avviso di apertura di una procedura antidumping relativa a certe fibre acriliche originarie della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America⁽³⁾;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto;

considerando che la Comunità ha offerto alle parti direttamente in causa la possibilità di sviluppare verbalmente il loro punto di vista ed incontrarsi per confrontare le tesi e gli argomenti di contestazione;

considerando che la maggioranza delle parti ha usufruito di dette possibilità;

considerando che, ai fini di un calcolo preliminare del margine di dumping e del pregiudizio la Commis-

sione ha effettuato un controllo sul posto presso gli uffici degli esportatori americani le cui operazioni richiedevano questa verifica, vale a dire presso le società American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, USA e Badische Corporation, Williamsburg, Virginia, USA; che indagini analoghe sono state condotte presso gli uffici della Vomvicryl SA, Atene, Grecia e della Akrilik Kimya Sanayii AS, Istanbul, Turchia; che gli esami preliminari relativi agli esportatori giapponesi e spagnoli non sono stati ancora conclusi; che la Commissione ha effettuato inchieste sul posto presso gli uffici dei principali produttori comunitari interessati;

considerando che, dalle indagini effettuate in Grecia e Turchia, non risulta l'esistenza di dumping per quanto riguarda le esportazioni di detti produttori nella Comunità e che l'indagine relativa è pertanto chiusa;

considerando che, ai fini di un esame preliminare dell'esistenza di dumping da parte dei produttori americani, la Commissione ha paragonato i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con quelli in vigore sul mercato statunitense;

considerando che tali confronti si sono basati sulle medie ponderate, e sono stati effettuati allo stadio « franco fabbrica » per le vendite avvenute dal 1° giugno 1978 al 31 maggio 1979;

considerando che sono state accolte tutte le richieste della Badische Corporation relative alle spese di trasporto e di vendita; che tuttavia non è stato tenuto conto della richiesta della società di escludere il materiale di prima qualità venduto a basso prezzo sotto forma di campioni dal calcolo globale della media ponderata netta relativa al materiale di prima qualità, poiché il volume delle vendite in questione costituiva una proporzione troppo elevata rispetto al totale delle vendite e la società non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua richiesta;

considerando che è stata presa in considerazione la richiesta presentata dall'American Cyanamid Company relativa ai costi di trasporto; che, in mancanza di prove sufficienti a sostenere la tesi della società, secondo la quale non esistono assolutamente spese di vendita per l'esportazione nella Comunità, la

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 196 del 2. 8. 1979, pag. 1.

(3) GU n. C 146 del 12. 6. 1979, pag. 2.

distribuzione di tali costi si è basata sui dati contabili disponibili, ripartiti in modo proporzionale alla cifra di affari per prodotto e mercato considerato; che l'esportatore in questione ha inoltre richiesto un adeguamento supplementare per talune spese generali ed amministrative; che in mancanza di prove sufficienti in merito al rapporto diretto fra tali spese generali e le vendite considerate, la Commissione non ha potuto tenere conto di tale richiesta;

considerando che non si è potuto tenere conto di una richiesta presentata dalla American Cyanamid Company relativa alle differenze nei costi di produzione di alcune fibre acriliche vendute sul mercato interno rispetto a quelle vendute sul mercato comunitario, poiché l'esportatore in questione si è rifiutato di fornire le prove a sostegno della propria richiesta;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta che esiste un dumping per tutte le importazioni oggetto dell'inchiesta originarie degli Stati Uniti d'America, i cui margini medi ponderati corrispondono ai seguenti valori:

American Cyanamid

- Fibre acriliche in fiocco 7,2 %,
- Fasci da fiocco di fibre tessili 26,8 %.

Badische Corporation

Fibre acriliche in fiocco 5,8 %;

considerando che, in ordine al pregiudizio, è emerso che l'industria comunitaria sta compiendo grandi sforzi per riprendersi dagli effetti pluriennali di un effettivo ristagno della produzione e del consumo, unito ad una notevole eccedenza di capacità e a gravi perdite;

considerando che questo processo di ripresa ha richiesto notevoli sforzi volti a ridurre la capacità e a razionalizzare la produzione, che hanno provocato un calo globale della manodopera occupata dell'8 % dal 1977 in poi e che i produttori comunitari hanno tentato di aumentare i propri prezzi di vendita per coprire il brusco incremento dei costi delle materie prime e per raggiungere una ragionevole situazione di profitto;

considerando che, contemporaneamente a questi tentativi da parte dei produttori comunitari, si è verificato un notevole incremento nelle importazioni specialmente dagli Stati Uniti d'America; che, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America sono passate da 7 611 t nel 1977 a 10 719 t nel 1978, con un aumento del 41 %, e a 4 301 t nel primo trimestre del 1979; che, in base alle attuali statistiche, i fasci da fiocco di fibre tessili

rappresentano approssimativamente il 60 % e le fibre acriliche in fiocco il 40 % delle importazioni americane; che la quota di mercato americana è quasi raddoppiata dal 1977, passando dall'1,7 al 3,4 registrato nei primi tre mesi del 1979;

considerando che le importazioni statunitensi sono concentrate in Italia dove, nel primo trimestre del 1979, la percentuale delle esportazioni americane nella Comunità ha raggiunto quasi il 75 %; che le esportazioni in Italia sono passate da 1 794 t nel 1977 a 6 225 t nel 1978, con un aumento del 246 %, raggiungendo 3 181 t nel primo trimestre del 1979, con un incremento annuale del 104 % rispetto al 1978; che la quota di mercato di queste importazioni è salita dall'1,1 % nel 1977 a 2,9 % nel 1978 e a 6 % nei primi tre mesi del 1979; che le esportazioni americane in Italia sono avvenute a prezzi estremamente bassi, inferiori di circa il 25 % a quelli dei produttori italiani; che esse hanno provocato una flessione negli ordini, nonché la depressione dei prezzi ed ulteriori perdite a danno dei produttori italiani;

considerando che, secondo gli elementi a disposizione della Commissione, la situazione in Italia, che rappresenta circa il 30 % della produzione ed il 40 % del consumo a livello comunitario, ha una notevole incidenza sugli altri produttori comunitari che esportano tradizionalmente in questo paese, i quali devono affrontare una situazione difficile, caratterizzata da gravi perdite, e sono attualmente costretti ad adeguarsi ai prezzi americani tenuti artificialmente bassi;

considerando pertanto che esistono prove sufficienti per dimostrare che le importazioni originarie degli Stati Uniti in dumping danneggiano il processo di ripresa dei produttori comunitari; che pertanto queste importazioni causano grave pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che, per questi motivi, numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di prendere immediatamente misure provvisorie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 459/68;

considerando che gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata con l'istituzione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America, il cui importo, in considerazione dell'entità del pregiudizio causato, dovrebbe corrispondere ai margini di dumping stabiliti in via provvisoria;

considerando che uno degli esportatori americani di fibre acriliche, cioè la Badische Corporation si è impegnato volontariamente ad aumentare i suoi prezzi; che delle consultazioni sono in corso nell'ambito del comitato consultivo previsto dall'articolo 12 del regola-

mento (CEE) n. 459/68 sull'opportunità di accettare tale impegno e che conviene escludere per il momento il suddetto esportatore dall'applicazione del dazio provvisorio ;

considerando che l'unico altro esportatore americano di fibre acriliche verso la Comunità interessato, cioè E.I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Stati Uniti America, non è stato accusato di pratiche di dumping ; che per altro le informazioni ricevute dalla Commissione sono sufficienti ad assicurarla che non esistono prove circa l'esistenza di un dumping o di un pregiudizio e che è di conseguenza, opportuno, escluderlo dall'applicazione del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle fibre tessili acriliche in fiocco di cui alla sotto-voce della tariffa doganale comune ex 56.01 A, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15 e sui fasci da fiocco di fibre acriliche di cui alla sottovoce della tariffa doganale comune ex 56.02 A, corrispondente al codice Nimexe 56.02-15, originari degli Stati Uniti d'America.

2. Tale dazio non si applica alle fibre acriliche fabbricate ed esportate dalla Badische Corporation, Williamsburg, Virginia, Stati Uniti d'America e dalla E.I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Stati Uniti d'America.

3. Il tasso di tale dazio è fissato a 26,8 % per i fasci da fiocco di fibre acriliche e a 7,2 % per le fibre acriliche in fiocco.

4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in consumo nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta ad un deposito cauzionale pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68 o di qualsiasi altra decisione presa dal Consiglio, il presente regolamento si applica per un periodo massimo di tre mesi oppure sino all'entrata in vigore di una diversa decisione da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2713/79 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1979****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2554/79 della Commissione, del 19 novembre 1979⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania;

considerando che per i prodotti originari della Romania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano

i corsi, e che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2554/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2714/79 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1979****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2673/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2673/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2047 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2705/79 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 81.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	20,47 15,90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2716/79 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1979**

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2628/79⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2706/79⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1979;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2628/79 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 del 29. 11. 1979, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	12,14 ⁽¹⁾	10,33 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
11.01 C ⁽²⁾	127,43	121,39
11.02 A III ⁽²⁾	127,43	121,39
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	110,92	107,90
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	110,92	107,90
11.02 C III ⁽²⁾	174,64	168,60
11.02 D III ⁽²⁾	71,81	68,79
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	71,81	68,79
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	140,92	134,88
11.02 F III ⁽²⁾	127,43	121,39
11.04 C I	15,16	8,51 ⁽⁵⁾
11.07 A II a)	130,92 ⁽⁴⁾	120,04
11.07 A II b)	100,58	89,70
11.07 B	115,41 ⁽⁴⁾	104,53
23.02 A I a)	23,03	23,03
23.02 A I b)	73,70	73,70
23.02 A II a)	18,42	18,42
23.02 A II b)	73,70	73,70

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alle sottovoci ex 11.04 C I, ex 11.04 C II a) e b);
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

del 24 luglio 1979

relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia

(79/1000/CECA, CEE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare
l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 167,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare
l'articolo 139,

considerando che i mandati dei signori A. O'Caomh, Pescatore e Sørensen, giudici presso
la Corte di giustizia, nonché quello dei signori Reischl e Warner, avvocati generali presso
la Corte di giustizia spirano il 6 ottobre 1979,

DECIDONO :

Articolo unico

1. Sono nominati giudici alla Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 1979 al 6
ottobre 1985 incluso :

signor Aindrias O'Caomh,
signor Pierre Pescatore,
signor Ole Due.

2. Sono nominati avvocati generali alla Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre
1979 al 6 ottobre 1985 incluso :

signor Gerhard Reischl,
signor Jean-Pierre Warner.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1979.

Il Presidente
M. O'KENNEDY

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

del 22 novembre 1979

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia

(79/1001/CECA, CEE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare
l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 167,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare
l'articolo 139,

considerando che il mandato del signor Mertens de Wilmars è scaduto il 6 ottobre 1979,

considerando che il signor Mertens de Wilmars è rimasto in carica a decorrere dal 7
ottobre 1979,

DECIDONO :

Articolo unico

Il signor Jhr. Joseph Mertens de Wilmars è nominato giudice alla Corte di giustizia per il
periodo dal 22 novembre 1979 al 6 ottobre 1985 incluso.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1979.

Il Presidente

G. FITZGERALD

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1979

relativa all'approvazione di una modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) »

(79/1002/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha costituito la « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) » in impresa comune con decisione 75/328/Euratom ⁽¹⁾;

considerando che, con decisione 75/725/Euratom ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato una modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune comportante un aumento del suo capitale sociale;

considerando che nella riunione del maggio 1979 l'assemblea generale dell'impresa comune ha deciso un nuovo aumento del capitale sociale della società;

considerando che detta modificazione non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'impresa comune e che essa corrisponde allo sviluppo del progetto; che è quindi opportuno approvarla,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) » allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri e la « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) » sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 38.

*ALLEGATO***Modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK)**

1. All'articolo 4, l'importo di 127 000 000 di DM (centoventisette milioni di marchi tedeschi) è sostituito da quello di 220 000 000 di DM (duecentoventi milioni di marchi tedeschi).
 2. Il testo dell'articolo 5, primo comma, è sostituito dal testo seguente :
 - Alla costituzione del capitale sociale partecipano :
 - a) Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft, Essen,
con un conferimento di 151 470 000 DM
 - b) N. V. Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven, Arnhem,
con un conferimento di 32 450 000 DM
 - c) SA Electronucléaire, Bruxelles,
con un conferimento di 32 450 000 DM
 - d) Central Electricity Generating Board, Londra,
con un conferimento di 3 630 000 DM ».
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1979

relativa alla nomina di un membro titolare del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(79/1003/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 82,

vista la decisione del Consiglio del 15 ottobre 1979 relativa alla nomina, per il periodo che si conclude il 14 ottobre 1981, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che è divenuto vacante un seggio di membro titolare del suddetto comitato nella categoria dei rappresentanti dei governi, in seguito alle dimissioni della signorina Ruellan, di cui il Consiglio è stato informato in data 12 novembre 1979,

vista la candidatura presentata in data 12 novembre 1979,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor Serge Darmon è nominato membro titolare del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti in sostituzione della signorina Ruellan, per la restante durata del suo mandato, ossia fino al 14 ottobre 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. Mac SHARRY

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 1979****relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la
sicurezza sociale dei lavoratori migranti**

(79/1004/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 82,

vista la decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1979, relativa alla nomina, per il periodo che si conclude il 14 ottobre 1981, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che in tale occasione il Consiglio ha deciso di procedere successivamente alla nomina di una persona chiamata ad occupare un seggio di supplente attribuito a un cittadino francese nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

viste le candidature presentate in data 14 novembre 1979,

DECIDE :

Articolo unico

Il signor Pierre de Lamer è nominato membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per la restante durata del mandato del comitato, cioè fino al 14 ottobre 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. Mac SHARRY

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1979

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(79/1005/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando le differenze esistenti tra il campo di applicazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ⁽⁴⁾, ed il campo di applicazione della direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ⁽⁵⁾;

considerando che è quindi opportuno uniformare il campo d'applicazione di queste due direttive per quanto riguarda i volumi degli imballaggi preconfezionati ai quali si riferiscono;

considerando che all'atto dell'adozione della direttiva 75/106/CEE il Consiglio, per meglio tutelare il consumatore, ha invitato la Commissione a presentargli entro il 31 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l'elenco dei volumi nominali indicati nell'allegato III, sopprimendo i valori troppo vicini;

considerando che la direttiva 71/354/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽⁶⁾, è stata modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 75/106/CEE, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito dispongono di un termine di cinque anni per la sua entrata in vigore, termine di cui è opportuno tener conto nella presente direttiva;

considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei volumi nominali presenta alcune difficoltà; che è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l'applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all'allegato III, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri ».

Articolo 2

Il secondo paragrafo dell'articolo 2 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo:

« 2. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso ».

Articolo 3

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo:

« 1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I ».

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 19. 10. 1977, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 163 del 10. 7. 1978, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

Articolo 4

1. L'articolo 4 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 4 »

1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 devono recare l'iscrizione del volume di liquido, denominato volume nominale, che essi devono contenere, conformemente all'allegato I.

2. Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽¹⁾, modificata da ultimo con la direttiva 76/770/CEE ⁽²⁾, l'indicazione del volume nominale espresso in unità di misura, del sistema SI, conformemente al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva, deve, qualora il Regno Unito o l'Irlanda lo desiderino, essere accompagnato sul loro territorio nazionale dall'indicazione del volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale se queste sono contemplate in detto allegato I ».

2. A piè di pagina sono aggiunte le seguenti note :

- (1) GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.
 (2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204 ».

Articolo 5

L'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 5 »

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti a volumi nominali qualora essi figurino nell'allegato III, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), possono essere commercializzati soltanto se presentano i volumi nominali prescritti nell'allegato III.

Sino al 31 dicembre 1983 gli Stati membri possono ammettere tutti i valori sino a quel momento ammessi sul loro mercato.

3. Tuttavia,

a) per gli imballaggi preconfezionati i cui volumi nominali sono indicati nell'allegato III, colonna II, il paragrafo 1 è applicabile fino al 31 dicembre 1988, e soltanto per i paesi che ammettevano gli imballaggi suddetti alla data

del 31 dicembre 1973: per gli imballaggi preconfezionati della categoria 1 a) « Vini » aventi un volume nominale di 0,73 l la predetta data limite è spostata al 31 dicembre 1985;

b) per i liquidi di cui ai punti 1, lettera a), 1, lettera b), e 4 dell'allegato III, il paragrafo 1 si applica unicamente quando tali liquidi vengono presentati in imballaggi aventi un volume nominale previsto nelle colonne corrispondenti del predetto allegato e conformi alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro d'origine del liquido, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato.

4. Le disposizioni della presente direttiva non creano alcun pregiudizio per le legislazioni nazionali che, tenendo conto delle esigenze in materia di ambiente, disciplinano l'utilizzazione degli imballaggi ed in particolare il loro riciclo ».

Articolo 6

Il punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 2.4. L'errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella :

Volume nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di V_n	in millilitri
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1 000	—	15
da 1 000 a 10 000	1,5	—

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro ».

Articolo 7

Il secondo comma del punto 3.1 dell'allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, quale è stata modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente al primo comma, potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione :

1 ml = 0,0352 fluid ounce,
1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon ».

Articolo 8

L'allegato III della direttiva 75/106/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; queste entrano in vigore il 1° gennaio 1981.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di

diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Mac SHARRY

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II ammessi a titolo transitorio
1. a) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C) ; mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC : 22.04)	0,10 — 0,25 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 3 5	0,35 — 0,70 — 0,73 1,25
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni d'origine : « Côtes du Jura », « Arbois », « L'Étoile » e « Château-Chalon »	0,62	
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC : 22.07 B II)	0,10 — 0,25 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 5	0,35 — 0,70
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche (TDC : 22.06) ; vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C)	0,05 fino a 0,10 0,10 — 0,20 — 0,375 0,50 — 0,75 — 1 1,5	
2. a) — Vini spumanti (TDC : 22.05 A) — Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di « fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 °C (TDC : 22.05 B)	0,125 — 0,20 — 0,375 0,75 — 1,5 — 3	0,10 — 0,25 — 0,70
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC : 22.07 B I)	0,10 — 0,20 — 0,375 0,75 — 1 — 1,5 3	0,125
3. a) Birra (TDC : 22.03), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea	0,25 — 0,33 — 0,50 0,75 — 1 — 2 3 — 4 — 5	0,35
b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze	0,25 — 0,375 — 0,75	
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande (TDC : 22.09)	0,02 — 0,03 — 0,04 0,05 — 0,10 (*) 0,20 — 0,50 — 1 1,5 — 2 — 2,5 3	0,35 — 0,375 — 0,70 0,75
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC : 22.10)	0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 5	
6. Olio d'oliva (TDC : 15.17 A) e altri oli commestibili (TDC : 15.07 D II)	0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 3 5 — 10	
7. — Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC : ex 04.01), esclusi iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati — bevande provenienti dal latte (TDC : 22.02 B)	0,20 — 0,25 — 0,50 0,75 — 1 — 2	0,10

(*) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II ammessi a titolo transitorio
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC : 22.01)	0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,35 — 0,45 0,46 — 0,70 — 0,90 0,92 — 1,25
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC : 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi, di cui alla voce 20.07 della tariffa doganale comune e i concentrati.	0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,70
c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,10	
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della tariffa doganale comune, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ⁽¹⁾)	0,125 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,75 1 — 1,5 — 2	Tutti i volumi inferiori a 0,125 — 0,70 — 0,18 0,35 (unicamente in lattine)

(¹) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40. •

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 154 del 21 giugno 1979)

Pagina 9, nota ⁽²⁾:

anziché: «..... maggiorata di 111,08 tonnellate.»,

leggi: «..... maggiorata di 116,08 tonnellate.»

AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l'anno civile 1980 la revisione del prezzo d'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed al suo supplemento.

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C :	FB 4 000 / Lit 113 000
Supplemento S :	FB 1 700 / Lit 48 500